



TRIBUNALE DI LATINA
Sezione lavoro

**DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA
EX ART. 415 2° COMMA C.P.C.**

Il Tribunale, in funzione del giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Avarello
letto il ricorso iscritto al n. **220/2019**;
presentato da **MILONE MARILENA**;
visti gli artt. 415, comma 2° e 416, comma 1° e 2° c.p.c.;
evidenziato che, in ragione dell'enorme carico di ruolo non può essere rispettato il termine per la
fissazione dell'udienza previsto dall'art. 415, comma 3° c.p.c.
considerato che il Settore Lavoro presso il Tribunale di Latina, tabellarmente composta da n. 5
giudici, versa in una situazione emergenziale e di oggettiva criticità dovuta alla grave carenza di
organico che si è determinata a partire dal 2016 e tutt'ora esistente (risultando in servizio solo tre
magistrati professionali su cinque tabellarmente previsti), come dettagliatamente descritto nella
relazione illustrativa allegata al programma di gestione per l'anno 2019;
osservato che tale situazione ha inevitabilmente determinato gravissimi ritardi nella definizione dei
procedimenti e la formazione di un consistente e notevole arretrato;
rilevato altresì che sul ruolo della scrivente risultano pendenti circa 1500 fascicoli (con esclusione
dei procedimenti in materia di accertamento tecnico preventivo);
considerato pertanto il numero di procedimenti fissati per tutte udienze precedenti all'udienza di
seguito indicata (di cui oltre 70 procedimenti ex lege Fornero tra fase sommaria ed opposizione);
ritenuta la imprescindibile necessità di contenere il numero di procedimenti da trattarsi ad ogni
singola udienza al fine di garantire un dignitoso e ordinato svolgimento della stessa nonché al fine
di consentire al giudice lo studio del procedimento e l'esperimento di un serio tentativo di
conciliazione

FISSA

l'udienza di discussione del predetto ricorso per il giorno **16/01/2020**, alle ore **10:05** alla quale le
parti sono tenute a comparire personalmente ovvero a mezzo di un procuratore speciale, ai fini
dell'esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 420 c.p.c.

Dispone che la notifica del ricorso e del presente decreto venga effettuata nei termini di cui all'art.
415 comma 4 c.p.c.

Invita le parti con l'ausilio dei difensori a preparare l'udienza scambiandosi reciproche proposte
transattive.

Ricorda alle parti che, in caso di costituzione telematica, la documentazione dovrà essere depositata
in formato conforme alle regole tecniche fissate nel D.M. 44/2011, con allegazione separata dei
singoli documenti, indicazione numerica come da separato indice e specifica indicazione del nome
del documento.

Invita le parti, ove gli atti risultino corposi e di difficile consultazione, a depositare copia studio per
l'ufficio

letta l'istanza con la quale il ricorrente ha chiesto, a norma dell'art. 151 c.p.c., l'autorizzazione alla
notifica con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, stante l'elevato numero dei potenziali
controinteressati e la difficoltà di individuarli specificamente;



visto l'art. 151 c.p.c., in base al quale *«Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge ... quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità»*;

visto l'art. 19 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, relativamente all'obbligo di pubblicazione degli atti relativi a procedure concorsuali, al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati, plausibilmente applicabile a tutte le informazioni relative all'*iter* concorsuale, ivi comprese le impugnative;

ritenuto che quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio – quanto a tale modalità di notificazione – di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto anche Tar Lazio, Latina, decreto collegiale n. 950/12; Tar Lazio Roma ordinanza collegiale n. 9506/2013);

ritenuto che, nel caso in esame, in relazione alla natura della controversia ed all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito *web* dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

pubblicazione di un avviso sul sito *web* istituzionale del Miur – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente provvedimento – dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- l'indicazione dei soggetti controinteressati;
- 4.- il testo integrale del ricorso e del presente provvedimento.

Si prescrive, inoltre, che:

- il Miur non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita, ed inoltre provveda a rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito e la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- parte ricorrente provveda altresì alla inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di tale comunicazione.

Latina, 28/01/2019

Il Giudice
dr.ssa Valentina Avarello